



## **COMUNE DI PISA**

**LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 21. REGOLAMENTO  
SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL REGISTRO  
REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE  
SOCIALE - ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

## **Indice**

Art.1	Oggetto e finalità	Pag.3
Art.2	Struttura del Registro	Pag.3
Art.3	Procedimento d'iscrizione al Registro Regionale	Pag.3
Art.4	Irregolarità sanabili e non sanabili della domanda	Pag.5
Art.5	Sospensione del termine ai fini dell'iscrizione	Pag.5
Art.6	La revisione del Registro	Pag.6
Art.7	La cancellazione dal Registro	Pag.6
Art.8	Ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizioni e di cancellazioni	Pag.7
Art.9	Norme di rinvio	Pag.7
Art.10	Pubblicazione del Registro	Pag.7

<b>LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 21. REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI PISA</b>
--

**Articolo 1**  
**OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 1 marzo 2016 n. 21, recante "Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della L.R. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002", disciplina il procedimento di iscrizione, cancellazione e revisione di iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e definisce i requisiti identificativi che devono essere riportati nel registro regionale.
2. Il presente regolamento si applica alle associazioni di promozione sociale aventi le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n° 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", operanti sul territorio provinciale di Pisa.

**Articolo 2**  
**STRUTTURA DEL REGISTRO**

- 1 . L'articolazione provinciale del Registro regionale è suddivisa in 3 sezioni, denominate "sezione A" "sezione B" e "sezione C", secondo le indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42.
- 2 . Ogni sezione è suddivisa in settori denominati come segue:
  - 1) "Ambientale-turistico"
  - 2) "Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale"
  - 3) "Sociale"
  - 4) "Sanitario"
  - 5) "Socio-sanitario"
  - 6) "Sportivo-ricreativo"
  - 7) "Tutela dei diritti".
3. Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del Registro e in un unico settore sulla base dell'attività prevalente.
4. I dati identificativi delle associazioni sono: denominazione, indirizzo, telefono, eventuali altri settori d'intervento, estremi del provvedimento d'iscrizione.

**Articolo 3**  
**PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE**

1. Le associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti previsti dagli art. 2, 5 e 8 della legge

regionale 9 dicembre 2002, n. 42, per essere iscritte nel registro regionale, devono inoltrare istanza di iscrizione al comune di Pisa tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale. Quest'ultimo trasmette al comune di Pisa o al soggetto delegato della funzione, la domanda in via telematica mediante posta elettronica certificata (pec), entro tre giorni dalla presentazione.

2. La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice o con marca da bollo secondo le disposizioni normative vigenti, deve essere:

- a) formulata secondo il modello predisposto dal responsabile del procedimento;
- b) sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale).

3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere informazioni relative a:
  - modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività;
  - ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana;
  - numero totale degli iscritti;
  - attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.

4. Ai fini dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica:

- a) la regolarità formale della domanda;
- b) che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui dagli art. 2,5 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42;
- c) che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del Registro regionale e nello specifico settore d'intervento;
- d) che lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione preveda quanto indicato al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42;
- e) che l'associazione non risulti iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni provinciali del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

5. Il Responsabile del procedimento, ai fini del completamento d'istruttoria, può richiedere ulteriori dati conoscitivi al Comune in cui ha sede l'associazione nonché parere, non vincolante, alla richiesta di iscrizione.

6. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione da parte del Comune nel cui territorio ha sede legale l'associazione, il Dirigente competente o soggetto gestore della funzione, accertata la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il provvedimento per l'iscrizione dell'associazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando il settore dell'attività prevalente secondo le indicazioni contenute nella domanda. Qualora non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Dirigente competente o soggetto gestore della funzione, adotta il provvedimento di diniego.

7. I provvedimenti d'iscrizione o di diniego all'iscrizione sono comunicati entro il termine di conclusione del

procedimento (60 giorni) all'associazione interessata. I provvedimenti d'iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Entro il medesimo termine è aggiornato, a cura del responsabile del procedimento, il Registro regionale on line.

8. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del Registro che risultino mancanti dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del registro medesimo, sono automaticamente iscritte in tale sezione.
9. Il riferimento della sede è alla *sede legale* per le associazioni iscritte alle sezioni "A" e "B" del Registro e alla *sede operativa* per quelle iscritte alla sezione "C".
10. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla L.R. 28/1993. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione.

#### **Articolo 4**

##### **IRREGOLARITÀ SANABILI E NON SANABILI DELLA DOMANDA.**

1. Costituiscono irregolarità non sanabili ed in tal caso la domanda non produce l'effetto di attivare il procedimento amministrativo, che potrà essere attivato esclusivamente con la presentazione di una nuova domanda, i seguenti casi:
  - a) la mancanza della sottoscrizione della domanda d'iscrizione;
  - b) la mancanza e/o incompletezza dei dati anagrafici e/o identificativi del soggetto che presenta l'istanza;
  - c) la mancanza della fotocopia di un documento di identità valido, nel caso che la domanda contenga dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà e non sia firmato in presenza del dipendente addetto.
2. Costituisce irregolarità sanabile la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento che non consente il corretto avvio del procedimento. In tal caso il Responsabile del procedimento richiede all'associazione di integrare la relativa domanda, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine assegnato dal Responsabile del procedimento impedisce definitivamente l'avvio del procedimento che potrà essere attivato esclusivamente con la presentazione di una nuova domanda regolare e completa.

#### **Articolo 5**

##### **SOSPENSIONE DEL TERMINE AI FINI DELL'ISCRIZIONE**

1. Il termine di 60 giorni per l'iscrizione previsto dall'articolo 3 è sospeso qualora l'Ufficio che compie l'istruttoria ritenga necessaria l'acquisizione di altra documentazione ai fini istruttori. In tal caso il Responsabile del procedimento comunica all'associazione il termine entro cui deve provvedere a trasmettere la documentazione integrativa. Sino al ricevimento delle integrazioni richieste il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso e riprende a decorrere per il tempo rimanente dalla data di presentazione di quanto richiesto. La mancata regolarizzazione entro il termine assegnato dal Responsabile del procedimento comporta l'archiviazione definitiva della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

## **Articolo 6**

### **LA REVISIONE DEL REGISTRO**

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al Registro regionale, le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel registro.
2. Il Responsabile del procedimento, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.
3. Ai fini della revisione annuale del Registro, di cui all'art. 10 comma 4 della L.R.T. 42/2002, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la revisione, inviano al Responsabile del procedimento, pena la cancellazione dal registro, la seguente documentazione:
  - a) una dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, formulata secondo il modello predisposto dal responsabile del procedimento, dalla quale risulti che non sono intervenute modifiche nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/ nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative né modifiche relativamente ai contratti assicurativi e rapporti con enti locali. Qualora siano invece intervenute tali modificazioni, dovrà essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata.
  - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione.
4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata, incompleta o non corredata di tutta la documentazione prescritta, il Responsabile del procedimento invita l'associazione a provvedere alle correzioni ed integrazioni necessarie, entro un termine di 30 giorni, trascorso il quale in assenza o nel caso di incompletezza o irregolarità della documentazione richiesta, è disposta la cancellazione dell'associazione dal Registro secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Responsabile del procedimento, effettuate le verifiche necessarie, aggiorna il Registro on line e dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati.
6. Qualora le associazioni chiedano una diversa allocazione nel Registro (a livello di sezione /o di settore), o in caso di cambiamenti della denominazione, ovvero l'ufficio competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, il Dirigente competente o soggetto gestore della funzione provvede alla modifica con provvedimento e aggiorna il Registro.

## **Articolo 7**

### **LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO**

1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal Registro è disposta:
  - a) per richiesta dell'associazione interessata;
  - b) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
  - c) per la mancata presentazione entro i termini da parte dell'associazione delle dichiarazioni richieste per la revisione annuale;
  - d) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti

dall'ufficio competente.

2. In merito alla cancellazione provvede il Dirigente della Direzione competente/ soggetto gestore della funzione, con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, entro 10 giorni dall'adozione, all'associazione interessata e al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione.

#### **Articolo 8.**

#### **RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONI E DI CANCELLAZIONI**

1. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammessa la tutela in via amministrativa mediante proposizione di ricorso in opposizione nei confronti della stessa autorità che ha adottato il provvedimento entro 30 giorni.

#### **Articolo 9**

#### **NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia agli ordinamenti sulle associazioni di promozione sociale ed in particolare alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, recante "*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*", e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n° 42, recante "*Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n° 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari integrati)*". L.R. Toscana n. 21 del 1 marzo 2016 "*Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della L.R. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002*".

#### **Articolo 10**

#### **PUBBLICIZZAZIONE DEL REGISTRO**

1. Il responsabile del procedimento ha cura di rendere pubblico sul proprio sito l'elenco delle associazioni di promozione sociale iscritte nel territorio provinciale di Pisa, con indicazione della denominazione sociale, data d'iscrizione, sede legale, codice fiscale, settore d'attività.